

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

CONSIDERAZIONI INATTUALI

L'inutile pastrocchio Ue sul Made in Italy

Della legge 55/2010 che stabiliva i criteri per l'uso della locuzione Made in Italy ci eravamo già occupati da queste colonne. In sintesi: per i prodotti del tessile, pelletteria, calzaturiero e divani si richiedeva che fossero fabbricati prevalentemente nel nostro Paese e che almeno due delle fasi di lavorazione fossero eseguite in Italia. La legge prevedeva anche la tracciabilità obbligatoria dei prodotti lungo la catena di fornitura, assicurando il rispetto delle norme in materia di ambiente, lavoro, igiene e sicurezza. Si attendevano, senza troppa fiducia, i decreti attuativi e il feu vert europeo. Come previsto, all'Europa la legge italiana non è piaciuta: per Bruxelles vale il principio di incompatibilità con il mercato comune dell'uso di denominazioni da cui possano discendere presunzioni di qualità legate alla localizzazione di tutto o parte del processo produttivo. Insomma, dato che Made in non esprime di per sé specifiche qualità, secondo l'Unione Europea la formula suona come una nefasta misura ostativa alla libera circolazione delle merci. Meglio restare alle vecchie norme doganali comunitarie che prevedono che il prodotto sia di origine del luogo ove sia stata fatta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Ma il dimiego non è piaciuto all'Italia e neppure a Francia, Germania e Inghilterra. Da qui un ripiego del Parlamento europeo che suggerisce, in alternativa, l'obbligo di indicazione del Paese di origine per taluni prodotti importati

da Paesi terzi. Il compromesso europeo, su cui ora dovrà pronunciarsi il Consiglio, suona così: se non è gradito che siano definiti in positivo i criteri per l'uso dell'indicazione Made in Italy, si può prevedere l'indicazione obbligatoria di provenienza per la merce che non lo è. O meglio per i prodotti che non sono europei e quindi – certamente – neppure italiani. Soluzione che pensionerà precocemente la legge n. 55, che male pur non era.

A questo punto, vien da chiedersi: ma è davvero il caso? Nell'ordinamento italiano e comunitario già esistono norme che – se applicate – renderebbero inutili nuove definizioni normative del Made in Italy. Basta allo scopo la disciplina che vieta le pratiche commerciali ingannevoli e, in particolare, la norma che sanziona l'uso di espressioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo idonee a indurre in errore il consumatore medio riguardo all'origine geografica o commerciale dei prodotti.

Verosimilmente, il prodotto Made in Italy è, nella percezione del consumatore, quello ideato in Italia e che derivi, pressoché integralmente, dall'impiego di materie prime e di lavoro locale. Se così non fosse, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrebbe già oggi sanzionare l'uso scorretto della marchiatura Made in Italy, come fa – una volta tanto in modo giusto – la Federal Trade Commission, vigilando sull'uso dell'indicazione Made in Usa. (riproduzione riservata)

Claudia Signorini
signorini@ghidini-associati.it